

Avvocati: le condizioni per rimanere iscritti all'Albo

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Nessuna tregua per i Professionisti, ora nell'occhio del ciclone. Dopo la pubblicazione in G.U. del D.L.gs. 6/2015 che riforma la difesa d'ufficio, il Ministero della Giustizia ha diramato lo schema di **regolamento sull'accertamento delle condizioni per l'esercizio della professione di avvocato**.

Il regolamento disciplina le **modalità di accertamento** dell'esercizio **effettivo, continuativo, abituale e prevalente** della professione forense e all'Articolo 2 dello stesso vengono elencati **8 requisiti** necessari per esercitare la professione:

- a) la **titolarità di una partita Iva**;
- b) **l'uso di locali** e di almeno **un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale**, anche in forma collettiva (associazione professionale, società professionale, associazione di studio con altri colleghi);
- c) la **trattazione di almeno 5 affari per ogni anno dei 3 presi in considerazione**, anche se l'incarico è stato inizialmente conferito ad altro legale;
- d) la **titolarità di un indirizzo Pec comunicato al Consiglio dell'ordine**;
- e) l'aver assolto **l'obbligo di aggiornamento professionale** secondo modalità e condizioni stabilite dal Cnf;

f) la stipula di una **polizza assicurativa** a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione;

g) la **corresponsione dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell'ordine**;

h) il **pagamento delle quote alla Cassa di previdenza forense**.

Gli otto requisiti dovranno essere **soddisfatti congiuntamente** da parte dei professionisti e ciascun consiglio dell'ordine deve procedere alla **verifica** degli stessi **ogni 3 anni**.

Eccezione per i neoprofessionisti, che avranno 5 anni di tempo, dopo la prima iscrizione, per uniformarsi e ottenere i requisiti previsti per l'esercizio della professione.

Cancellazione dall'Albo

Quando il consiglio dell'ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi è disposta la cancellazione dall'Albo. (Articolo 3 dello schema di decreto).

Ma l'avvocato cancellato ha il **diritto di essere nuovamente iscritto** qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

Un decreto successivo, poi, stabilirà le modalità attraverso cui individuare le dichiarazioni sostitutive che saranno controllate a campione.

Vai al testo completo dello schema di regolamento

<https://www.diritto.it/avvocati-le-condizioni-per-rimanere-iscritti-all-albo/>